

Codice A1610A

D.D. 14 novembre 2018, n. 413

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. ROMAGNANO SESIA (NO) - Richiedente: Provincia di Novara. Intervento: Progetto definitivo di realizzazione della variante sud-est della S.P. n. 299 "della Valsesia" Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore
Ombretta Goitre

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/941/2018A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 18802/A1610A del 12/07/2018

Rif. n. 22942/A1610A del 05/09/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Romagnano Sesia (No)
Intervento: Progetto definitivo di realizzazione della variante sud-est della
S.P. n. 299 "della Valsesia".
Istanza: Provincia di Novara

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal qui pervenuta dalla Provincia di Novara (No), in data 18/07/2018, con nota prot. n. 22909 del 17/07/2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 05/09/2018,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione della variante stradale esterna all'abitato di Romagnano Sesia (No),

considerato altresì che il progetto preliminare dell'intervento citato in oggetto è stato autorizzato dal Settore regionale scrivente con D.D. n. 1 del 7/01/2008,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. 11.100/941/2018A/A16.000

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche per le parti di ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g) - (Territori coperti da Foreste e Boschi) e lett. c) - (Torrente Strona) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che, sulla base delle osservazioni in precedenza comunicate è stato elaborato un aggiornamento progettuale con una soluzione atta a rappresentare un inserimento paesaggistico più adeguato rispetto al contesto territoriale interessato e che per le opere in progetto sono previsti alcuni interventi di ripristino ambientale mirati a ricostituire in parte, compatibilmente con l'esecuzione degli interventi proposti, la componente paesaggistica evitando alterazioni significative nei confronti delle caratteristiche paesaggistiche della località,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- per le aree di cantiere sia evitata, il più possibile, l'adozione di battuti di cemento o eventuali asfaltature, attuando a lavori ultimati, il reimpianto della vegetazione autoctona;
- siano maggiormente assicurati sia il ripristino che il rafforzamento della vegetazione lungo le scarpate e nelle zone adiacenti di rispetto all'infrastruttura, impiegando essenze vegetali di tipo autoctono;
- sia valutata la possibilità di inserire alcuni schermi verdi di essenze autoctone, da porre lungo la visuale in affaccio all'area dove sono presenti gli edifici ad uso agricolo, a mitigazione delle previste barriere fonoassorbenti.

Classif. II.100/941/2018A/A16.000

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e s.m.i. e si espleta per un periodo di cinque anni, **scaduto** il quale l'**esecuzione** dei **progettati** lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



TORINO 24 OTT 2018

Regione Piemonte

Ministero per i beni e le attività culturali
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI**

Prot. n. 11881

Class. 34.10.05/683

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica/Tutela archeologica

DESCRIZIONE: ROMAGNANO SESIA - (NO)

Progetto definitivo di realizzazione della variante sud-est della S.P. n. 299 della Valsesia

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 17/09/2018 - vs prot 23539 del 12/09/2018
protocollo entrata richiesta n. 11379 del 18/09/2018

RICHIEDENTE: Provincia di Novara - Pubblico

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Viste le integrazioni richieste dalla Regione Piemonte e pervenuti alla stessa in data 05/09/18;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art.146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone nella totalità le prescrizioni e quanto espresso in **relazione** alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella sopraccitata relazione della Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio ribadendo la necessità di porre **particolare** attenzione a rinverdire con essenze autoctone e schermature verdi i tratti di tracciato nelle vicinanze di sistemi insediativi rurali e di inserire barriere fonoassorbenti realizzate, tutte o in parte, con materiali naturali che risultino meglio integrate con il contesto paesaggistico ivi presente.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Premesso che il progetto, in quanto opera pubblica, è stato sottoposto nel 2012 ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. 163/2006, art. 95 (ora sostituito dal D.Lgs. 50/2016, art. 25) alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico a cura della dott. Antonella Gabutti che ha individuato diversi livelli di rischio per il tracciato in progetto, cui ha fatto seguito il parere espresso dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte (prot. 2652 del 19.3.2013),

Considerato che la tavola OS.02.013 "Patrimonio storico artistico-archeologico" allegata alla presente



richiesta non comprende gli esiti della sopracitata Verifica preventiva, in quanto prodotta in data precedente,

Preso atto che il progetto dal 2012 a oggi ha subito alcune variazioni, pur non sostanziali rispetto all'area potenzialmente interessata dai lavori,

questa Soprintendenza, sotto il profilo archeologico, sospende la richiesta di aggiornamento della Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ritenendo il documento già prodotto ancora valido nelle linee complessive; considerato tuttavia il lasso di tempo trascorso, rinnova il parere di massima positivo sotto il profilo archeologico con la richiesta che tutte le attività di scavo, compresi le opere di cantierizzazione e gli interventi accessori, si svolgano con assistenza archeologica continuativa fino alla quota di progetto, o al raggiungimento del substrato sterile, da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Al fine di garantire la corretta sorveglianza archeologica le operazioni di scavo mediante mezzo meccanico dovranno essere eseguite a benna liscia fino al raggiungimento dello sterile.

Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati, comprensivo del CV dell'operatore presente in cantiere, e la data di inizio lavori e il relativo cronoprogramma dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni), al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al fine di evitare o contenere eventuali rallentamenti in corso d'opera si consiglia di anticipare, compatibilmente con le esigenze di cantiere, le attività di scavo in corrispondenza delle aree maggiormente a rischio di ritrovamenti (in corrispondenza dei punti indicati dai numeri 17-18 e 11-12-25 nella Carta del rischio).

Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa, a cura della ditta/archeologo incaricato idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse (per gli standard di consegna attualmente vigenti si rimanda a www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor). Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Il funzionario archeologo competente per territorio (dott. L. Mordegli - tel. 0321.331989, mail luciaisabella.mordegli@beniculturali.it) resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

